

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino all'11 ottobre 1974)

#### INDICE

BACCHI, PAZIENZA: Danni derivanti alla popolazione dalla soppressione dell'Ufficio del registro in alcuni centri del viterbese (3219) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) Pag.	1643	Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (3269); sulla oscura operazione posta in essere dai dirigenti dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti al fine di sottrarne l'ingente patrimonio al controllo dello Stato (3270) (risp. TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	Pag. 1646
BARBERA: Sull'abnorme interpretazione data dagli uffici finanziari al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 in relazione alle esenzioni fiscali previste dalla legge che disciplina il nuovo processo del lavoro (3186) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1643	DE MARZI: Perchè siano considerati, agli effetti tributari, come « rimborsi spese » gli introiti derivanti alle organizzazioni (sindacali, di categoria, di partito) da prestazioni particolari a favore dei singoli associati (3043) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1649
BASADONNA, GATTONI, PISTOLESE, DE FAZIO, TANUCCI NANNINI, NENCIONI: Sulla devastazione delle sedi di Bagnoli e di Pozzuoli del MSI-Destra nazionale avvenuta ad opera di estremisti a seguito dell'eccidio di Brescia (3305) (risp. Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1644	Per sapere per quali motivi non sia stato tenuto presente l'invito contenuto in un ordine del giorno accolto dal Governo affinché le commissioni competenti « sentissero » il lavoratore inadempiente ai fini dell'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio (3229) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	1650
CALIA: Per avere notizie in merito alle opere appaltate e alle somme erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel mese di maggio 1974 (3353) (risp. MANCINI, <i>Ministro senza portafoglio</i> ) . . . . .	1645	DE MATTEIS: Provvedimenti da adottare per garantire il puntuale pagamento della rendita e della pensione dovute ai silicotici che abbiano contratto la malattia in Belgio (3273) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	1650
CIRIELLI: Per la liquidazione degli assegni familiari al personale in quiescenza delle cessate imposte di consumo (3152) (risposta BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	1645	FERMARIELLO, ABENANTE: Per la soluzione della vertenza dei lavoratori delle ferrovie Cumana e Circumvesuviana (3206) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i> ) . . . . .	1651
Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa al lavoratore Mario Vitulli di Acquaviva delle Fonti (3253) (risposta BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	1646	FILETTI: Sulla opportunità di impartire istruzioni ai competenti uffici finanziari per quanto concerne la definizione delle pendenze in materia di imposta del registro (3362) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1651
Per sapere se si ritenga compatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione del Fondo per il culto l'opera prestata dall'avvocato Michele Curatola quale consulente legale presso l'opera pia			

- GATTONI: Perquisizione di una sezione del MSI-Destra nazionale di Napoli da parte della polizia e atteggiamento assunto in questa occasione dal funzionario di pubblica sicurezza dottor Ciccimarra (2872) (risp. RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*) . . . . . Pag. 1653
- GIOVANNETTI, PINNA: Acquisto da parte della SIR della salina di Macchiareddu di Cagliari (3441) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1654
- LI VIGNI: Sulle sanzioni applicate dagli uffici IVA in caso di errori nella denuncia anche nel caso che tali errori risultino a danno del contribuente (3307) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1654
- MANCINI, MAFFIOLETTI: Per il restauro dei locali dell'ambulatorio ENPAS di via Como in Roma (3321) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1655
- MINNOCCI: Sulla Risoluzione n. 564 relativa alla partecipazione dei salariati alle decisioni dell'impresa (3432) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1656
- Sulla Raccomandazione n. 731 relativa al problema dell'energia (3434) (risp. DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . 1657
- MURMURA: Sulla grave carenza di personale esistente presso la sede INAM di Catanzaro e le sezioni da essa dipendenti (3285) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1658
- Per la realizzazione di più corretti e puntuali rapporti tra gli assistibili e l'ENPAS in provincia di Catanzaro (3286) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1658
- Per l'attuazione della legge n. 370 del 1966 nella parte in cui prevede la modifica delle pensioni per il personale delle imposte di consumo in relazione al costo della vita (3339) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1659
- Provvedimenti da adottare in favore dei segretari comunali fuori ruolo (3403) (risposta RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*) . . . . . 1659
- Sulla rapida definizione da parte dell'INPS delle domande di propri dipendenti aspiranti all'esodo sulla base della legge n. 336 del 1970 (3456) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1659
- In merito alla elevazione dei minimi di pensione a favore di ingegneri ed architetti (3484) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1660
- Sull'entità dei compensi corrisposti ai componenti dei comitati provinciali INPS qua-
- li indennità di missione e di trasferta e quali gettoni di presenza (3515) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . Pag. 1661
- NOÈ: Sulla grave carenza di personale esistente presso l'Ispettorato del lavoro della provincia di Milano (2677) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1661
- PINNA: Provvedimenti da adottare per impedire la chiusura della cava di granulati PMC, sita in Marrubiu, ed il conseguente licenziamento di tutte le maestranze (3388) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1663
- Sugli incidenti verificatisi a Capo Teulada nel corso di esercitazioni militari (3529) (risp. ANDREOTTI, *Ministro della difesa*) . . . . . 1663
- PINNA, GIOVANNETTI: Incidente mortale verificatosi nei cantieri dell'Eurallumina presso Portoscuso (3471) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1663
- PINTO: In merito alla sospensione delle visite di accertamento dei ciechi da parte dei medici di Salerno (2863) (risp. RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*) . . . . . 1664
- Provvedimenti da adottare per facilitare le operazioni di consulenza medica nelle controversie per la concessione della pensione di invalidità da parte dell'INPS (2994) (risposta BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1664
- PIRASTU: Illegittima richiesta dell'Intendenza di finanza di Cagliari agli acquirenti di alloggi costruiti dall'Istituto case popolari di una differenza di prezzo di oltre 200.000 lire (3427) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1665
- POERIO: Per l'istituzione di una sede zonale INAM a Cariati (Cosenza) (3199) (risposta BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1666
- Perchè sia trasformata in sezione autonoma l'unità dell'INAM distaccata a Cirò Marina (Catanzaro) (3408) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1666
- RICCI: Per il riconoscimento dei diritti economici e morali dei marescialli maggiori cessati dal RSMU (3544) (risp. ANDREOTTI, *Ministro della difesa*) . . . . . 1667
- RUSSO Arcangelo: Perchè venga comunicata agli uffici del registro l'esatta interpretazione dei decreti delegati per la riforma tributaria per quanto si riferisce all'applicazione delle imposte di bollo e di registro per cause di lavoro (2819) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1667

TANGA: Sulla necessità che i dettaglianti di carburante paghino alle società fornitrici solo il corrispettivo del prezzo dei carburanti medesimi versando direttamente allo Stato l'aliquota fiscale (3446) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . Pag. 1668

BACCHI, PAZIENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sottolineare l'incredibile stato di disagio in cui si trovano le popolazioni di vari comuni a causa della soppressione dell'Ufficio del registro in alcuni centri del viterbese.

In particolare, come meglio risulta evidenziato da campagne di stampa di organi locali, la posizione geografica più favorevole per ovviare ai lamentati inconvenienti sembra essere quella del comune di Valentano, centro nel quale può essere mantenuto e ristrutturato un secondo ufficio dell'Amministrazione finanziaria che, meglio di quello del capoluogo o di altri centri eventualmente ammessi a nord di Viterbo, può servire alle esigenze di un maggior numero di abitanti per un minor disagio e con la massima economia.

L'accentramento a Viterbo di tutti gli uffici finanziari comporta, rispetto all'ipotesi di un accesso all'anno di ogni cittadino dei distretti interessati, un costo di 75 milioni di lire circa, contro un costo inferiore a 30 milioni se fosse mantenuto e ristrutturato il distretto di Valentano. Anche come gettito di ruolo complessivo si giustifica il mantenimento ed il potenziamento di tale sede.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere se, in sede di ristrutturazione e correzione della pianta degli Uffici finanziari, sia possibile ovviare alla situazione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 644, nel senso sopra prospettato, onde alleviare il disagio dei cittadini della provincia viterbese.

(4 - 3219)

RISPOSTA. — L'attuale delicata fase di assestamento degli uffici del registro terminali, impegnati nel riordinamento dei pro-

pri servizi a seguito dell'assorbimento di 471 uffici soppressi con effetto dal 1° gennaio 1973 esclude isolate iniziative di ripristino di uffici, che non siano previste nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni finanziarie.

Il ripristino o la istituzione di nuovi uffici, oltre ad influire negativamente sulle operazioni in corso per la ristrutturazione dei servizi, in vista dell'impiego di costose attrezzature meccanografiche, richiederebbe la previsione, nei modi di legge, di un notevole onere finanziario.

D'altra parte, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, è stato preceduto da uno studio approfondito degli aspetti geografici, demografici e socio-economici, relativi al riordinamento delle circoscrizioni, ed è stato proprio in base ai risultati di tali studi e tenendo presenti le direttive di cui al n. 2 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonché le esigenze di carattere tecnico e di costo connesse alla meccanizzazione dei servizi e all'attuazione dell'anagrafe tributaria, che è stata poi curata la revisione delle ripartizioni territoriali.

In particolare è peraltro da segnalare che la situazione dei comuni del viterbese non differisce sostanzialmente da quella di numerosi altri, anche più importanti sotto il profilo demografico e fiscale, appartenenti a circoscrizioni finanziarie soppresse, per cui la riattivazione di uno qualsiasi degli uffici darebbe luogo alla proliferazione di molte analoghe richieste, che l'amministrazione ha sempre disatteso.

*Il Ministro delle finanze*

TANASSI

25 settembre 1974

BARBERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che in data 13 dicembre 1973 è entrata in vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, per la disciplina del nuovo processo del lavoro in relazione alle controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

che l'articolo 10 della citata legge stabilisce la gratuità del giudizio, per cui gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie di lavoro sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

che, con il 1° gennaio 1974, è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

che, richiamandosi all'articolo 42 di detto decreto e dando un'interpretazione veramente abnorme dello stesso, gli Uffici finanziari dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sostengono che sono state abolite tutte le esenzioni e le agevolazioni fiscali, ivi comprese quelle riguardanti le sentenze relative alle cause di lavoro svoltesi con il rito speciale di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533;

che gli Uffici di cui sopra impongono il pagamento, per dette sentenze, della tassa fissa, nonchè della somma percentuale dell'1,50 per cento sulla somma capitale liquidata in sentenza;

che contro tale abnorme situazione, frutto di errata interpretazione di norme e di carenza di opportune direttive agli Uffici periferici, sono insorti gli operatori della giustizia ed i cittadini lavoratori interessati, rifiutandosi di provvedere al pagamento della tassa di registrazione di dette sentenze;

che gli Uffici finanziari, in risposta, hanno provveduto in questi giorni a notificare le ingiunzioni di pagamento con le quali impongono non solo il pagamento della tassa di registrazione, ma anche le pene pecuniarie e gli interessi in ragione del 3 per cento semestrale;

che, in conseguenza della condotta tenuta dagli Uffici finanziari, viene a vanificarsi la legge 11 agosto 1973, n. 533, che rappresenta una grande conquista civile e sociale del mondo del lavoro,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare onde eliminare tale insostenibile situazione.

(4 - 3186)

RISPOSTA. — La questione segnalata dalla signoria vostra onorevole è da ritenersi superata positivamente dalla legge 14 agosto 1974, n. 379.

Infatti, con l'articolo unico del provvedimento ora citato sono stati risolti integralmente i problemi interpretativi circa l'applicabilità delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie di lavoro, stabilendosi, con interpretazione autentica, che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 533.

*Il Ministro delle finanze*

TANASSI

25 settembre 1974

BASADONNA, GATTONI, PISTOLESE, DE FAZIO, TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che, a seguito dell'esecrando misfatto di Brescia, elementi estremisti hanno approfittato per riaccendere a Napoli un clima di grave tensione politica, abbandonandosi a manifestazioni di violenza di ogni genere e, in particolare, prendendo d'assalto e devastando le sezioni del MSI-Destra nazionale di Bagnoli e Pozzuoli, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro al fine di scongiurare il verificarsi di altri e più gravi episodi di turbamento dell'ordine pubblico. (4 - 3305)

RISPOSTA. — In ordine ai fatti segnalati, gli organi di pubblica sicurezza hanno tempestivamente riferito l'esito delle indagini svolte all'autorità giudiziaria, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Al fine di evitare il verificarsi di ulteriori episodi di violenza, la questura di Napoli ha disposto l'intensificazione dei servizi di vigilanza anche presso le sedi dei partiti e delle organizzazioni sindacali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

RUSSO

2 ottobre 1974

CALIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le decisioni di impegno adottate, gli importi delle opere appaltate, le somme erogate e le giacenze di cassa della Cassa per il Mezzogiorno per il mese di maggio 1974. (4 - 3353)

RISPOSTA. — Si fa presente che gli impegni assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nel mese di maggio 1974 ammontano a 202,7 miliardi e le opere appaltate, media del periodo maggio-luglio, a circa 95 miliardi.

Le erogazioni effettuate, nello stesso mese, hanno raggiunto gli 85,1 miliardi, mentre le giacenze, al 1° maggio 1974, sono state pari a 279 miliardi, di cui lire 189 miliardi per fondi in conto corrente presso il Tesoro dello Stato e lire 90 miliardi come fondi disponibili per il servizio di cassa.

*Il Ministro senza portafoglio*  
MANCINI

7 ottobre 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come mai al personale in quiescenza delle cessate imposte di consumo non vengano liquidati gli assegni familiari che sono, invece, concessi ai pensionati di tutte le altre categorie lavorative.

Pur risalendo tale omissione ad accordi sindacali sottoscritti all'epoca in cui detto personale dipendeva dalle ditte appaltatrici della riscossione delle imposte di consumo, pare all'interrogante che l'avvenuto assorbimento da parte dello Stato di detti lavoratori abbia fatto cadere automaticamente la preclusione nei loro confronti ed abbia, invece, legittimato l'equiparazione del loro trattamento di quiescenza a quello di tutti gli altri pensionati dello Stato.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, quale sia l'indirizzo del Ministro in proposito e quali concrete iniziative abbia adottato o stia per adottare in favore dei pensionati delle cessate imposte di consumo.

(4 - 3152)

RISPOSTA. — Come è noto l'articolo 36 della legge n. 153 del 1969 prevede l'estensione delle norme di cui agli articoli 44 e 46 della legge stessa, contenenti disposizioni relative a talune ipotesi di divieto di cumulo delle quote di maggiorazione per carichi familiari (articolo 44) ed alla determinazione della misura delle maggiorazioni medesime (articolo 46), ai trattamenti pensionistici erogati da fondi sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, il disposto dell'articolo 36 sopracitato può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui nel fondo di previdenza al quale si vogliono estendere le norme contenute negli articoli 44 e 46 della legge n. 153 del 1969 già sia prevista la corresponsione di quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico, in quanto i ricordati articoli prevedono solo modalità e misure per l'erogazione della prestazione.

La normativa del fondo di previdenza imposte di consumo non prevede l'istituto delle quote di maggiorazione per carichi familiari e quindi a tale fondo non sembra possibile l'estensione di disposizioni (articoli 44 e 46 sopracitati) che prevedono, come sopra detto, solamente modalità e misure per l'erogazione delle prestazioni in questione.

Al riguardo è opportuno far presente che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, i lavoratori già dipendenti dalle gestioni delle abolite imposte di consumo sono passati, dal 1° gennaio 1973, alle dipendenze dello Stato, pur conservando, per quanto riguarda il trattamento previdenziale, l'iscrizione all'apposito fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS.

Pertanto, ogni modifica alla normativa del suddetto fondo comporta attualmente oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'estensione ai pensionati del fondo di cui trattasi della normativa che prevede la corresponsione di quote di maggiorazione per i familiari a carico potrebbe essere utilmente considerata e trovare adeguata soluzione in una organica revisione dell'intera disciplina previdenziale della categoria in questione.

In tal senso questo Ministero ha già interessato, con nota del 6 aprile 1973, quello

del Tesoro circa l'opportunità di attribuire miglioramenti al trattamento pensionistico della categoria in argomento.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che sono stati già presentati alla Camera dei deputati due progetti di legge — n. 2468 di iniziativa dei deputati La Loggia, Caldoro, Ianniello e Ciampaglia e n. 2690 di iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato e Pezzati — i quali prevedono la concessione delle quote di maggiorazione per familiari a carico sulle pensioni di cui trattasi in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giustificabile ed ammissibile che la domanda di pensione Io/R, prodotta alla sede INPS di Bari dal lavoratore Vitulli Mario, nato a Santeramo in Colle il 19 giugno 1926 e domiciliato in Acquaviva delle Fonti, sin dal 30 maggio 1972, sia tuttora in attesa di definizione.

Dopo oltre due anni dalla data di presentazione della domanda, infatti, l'INPS di Bari chiese al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale, istituito presso la sede dell'INPS di Lecce, di accertare la prestazione del suddetto lavoratore in regime internazionale, tanto che, con nota 8569/BA del 23 agosto 1973, il CCPRI di Lecce chiese alla Cassa svizzera di compensazione l'estratto dei periodi di assicurazione svizzera e le decisioni adottate in merito. Da quella data, tuttavia, non si è avuto nessun ulteriore progresso della pratica.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire presso le sedi opportune ai fini della più sollecita definizione della pratica, il cui ritardo procura al lavoratore interessato comprensibili danni economici e morali.

(4 - 3253)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dal Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale di Lecce risulta che la domanda di pensione di invalidità presentata dal lavoratore Mario Vitulli non ha possibilità di accoglimento sulla base dei soli periodi assicurativi italiani in quanto l'interessato non può far valere un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda stessa. Infatti, l'ultimo contributo versato a favore del Vitulli nell'assicurazione italiana risale al 22 ottobre 1960. Inoltre, il richiedente non è stato riconosciuto invalido ai sensi di legge.

Peraltro al Vitulli non è stata notificata la reiezione della domanda in quanto, avendo il medesimo lavorato in Svizzera, si è reso necessario interessare la Cassa di compensazioni di Ginevra, per accertare se, con il cumulo dei contributi italiani e svizzeri, risultino perfezionati i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione di invalidità.

La suddetta Cassa, benchè sollecitata, non ha ancora fatto pervenire le notizie richieste e si è provveduto, pertanto, per un ulteriore sollecito.

Per quanto concerne l'aspetto più generale dei ritardi nella liquidazione delle pensioni in regime internazionale, si assicura la signoria vostra onorevole che questo Ministero segue con la dovuta attenzione la relativa problematica e che anche recentemente ha interessato l'INPS perchè ricerchi le possibili soluzioni al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

CIRIELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritengano compatibile con le più elementari regole dell'etica e della deontologia professionale che il professor avvocato Michele Curatola, nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione del Fondo per il

culto, abbia prestato dal 1969 e prestì tuttora la propria consulenza legale all'opera pia « Ospedale Miulli », con sede in Acquaviva delle Fonti, nella manovra posta in atto dai dirigenti di detto ente per sottrarsi al regime della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per occultare — autodefinendosi ente ecclesiastico — la natura giuridica di IPAB che l'« Ospedale Miulli » ha acquisito sin dal 27 dicembre 1896 attraverso l'approvazione del proprio statuto organico con decreto di Umberto I.

Risulta, infatti, all'interrogante che dal 1969, anno in cui hanno avuto inizio le manovre tendenti a sottrarre l'opera pia « Miulli » al regime della legge n. 132, il precitato avvocato Curatola ha percepito a tutt'oggi a carico dell'« Ospedale Miulli », per consulenze, la somma complessiva di 18.350.000 lire, liquidata con mandati nn. 73/1969, 942/1971, 2045/1972, 475/1973, 950/1973, 1377/1973, 1564/1973, 1989/1973, 2011/1973 ed altri.

Risulta, altresì, all'interrogante che la Direzione generale del Fondo per il culto ha avuto larga parte nell'esecuzione di tutte le manovre tendenti a trasformare dolosamente la natura giuridica dell'« Ospedale Miulli » da IPAB — e quindi soggetto all'articolo 3 della legge n. 132, che prevede la sua dichiarazione di Ente ospedaliero — ad ente ecclesiastico: in proposito esiste, infatti, una lettera datata 7 luglio 1971, prot. n. 01245/4442 PD della Divisione culti del Ministero dell'interno, indirizzata alla Prefettura di Bari, che chiedeva ragguagli, con la quale si afferma essere l'« Ospedale Miulli » ente ecclesiastico. La firma apposta a tale lettera è illeggibile.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se i Ministri interrogati ritengano sia consentito ad un membro del consiglio di amministrazione del Fondo per il culto di ricevere, sotto forma di pagamento di parcelle professionali, ingenti somme da un ente che, proprio in virtù delle dichiarazioni dello stesso Fondo per il culto, e nelle stesse date in cui tali consulenze furono prestate, pone in essere una serie di falsi attraverso i quali viene mutata la natura giuridica, viene evitato il controllo amministrativo pubblico e

viene sottratto alla comunità un patrimonio il cui valore supera l'ammontare di 6 miliardi di lire.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per accertare le gravi responsabilità emergenti dai fatti denunciati e per chiarire i termini di un'ingarbugliata vicenda, della quale sia il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, sia privati cittadini, sia dipendenti dello stesso « Ospedale Miulli » hanno interessato la Magistratura.

(4 - 3269)

CIRIELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

1) che l'opera pia « Ospedale Miulli », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), fu costituita come fondazione laicale nel 1713 dall'avvocato Francesco Miulli, con donazione del suo patrimonio « alli poveri di Acquaviva »;

2) che, con il riordinamento del settore assistenziale operato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con il regolamento di esecuzione del 28 gennaio 1891, n. 99, l'opera pia « Ospedale Miulli » fu dichiarata IPAB nelle forme e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del predetto regolamento;

3) che, in ottemperanza dell'articolo 19 del citato regolamento, il regio decreto 27 dicembre 1896, sentito il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, la GPA di Bari ed il Consiglio di Stato, non solo approvava lo statuto organico dell'opera pia, ma vi apportava una modifica all'articolo 4, con la quale prevedeva che l'amministrazione potesse essere affidata ad un delegato nominato dal Consiglio comunale di Acquaviva;

4) che nessun provvedimento formale è stato in nessun tempo adottato per modificare la natura della predetta opera pia da IPAB ad ente ecclesiastico;

5) che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'IPAB opera pia « Ospedale Miulli » è *ope legis* Ente ospedaliero a cui manca solo la dichiarazione emessa con decreto del Presidente della Giunta regionale pugliese,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro sia stato informato dell'esistenza di una complessa, oscura operazione posta in essere dai dirigenti della citata opera pia per occultare la vera natura pubblica dell'« Ospedale Miulli », al fine di sottrarne l'ingente patrimonio al controllo dello Stato;

se sia a conoscenza del fatto che in tale manovra è coinvolto lo stesso suo Ministero, attraverso il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, un cui membro, nella persona dell'avvocato Michele Curatola, presta la propria consulenza, a pagamento, alla realizzazione di una serie di atti illegittimi ed arbitrari;

se sia a conoscenza che, con deliberazione n. 30 del 20 febbraio 1974, il governatore dell'opera pia « Miulli » ha approvato — senza pubblicazione — un nuovo statuto organico, trasmettendolo tramite la Prefettura di Bari al Capo dello Stato, nel tentativo di ottenere un implicito riconoscimento giuridico che mira a dichiarare illecitamente l'IPAB essere invece un « ente ecclesiastico preesistente al concordato »;

se non ritenga di intervenire tempestivamente a bloccare l'anomalo *iter* imposto alla citata deliberazione del governatore del « Miulli », atteso che — ai termini del regolamento 28 gennaio 1891, n. 99, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 — essa avrebbe dovuto essere prima sottoposta al parere del Consiglio comunale di Acquaviva, quindi a quello della Prefettura di Bari e successivamente al Ministero dell'interno che, previo il parere del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto, infine, trasmetterla al Capo dello Stato, analogamente a quanto verificatosi nel 1896 per il regolamento organico attualmente in vigore;

se non ritenga di avviare un'approfondita inchiesta, sia per accertare i motivi del ritardo con cui il presidente della Giunta regionale pugliese evita di dichiarare l'opera pia « Ospedale Miulli » Ente ospedaliero, nominandovi un commissario, sia per individuare i responsabili delle manovre tendenti a sottrarre il citato Ospedale al controllo ed alla tutela pubblica, sia per perseguire gli autori di un'infinita serie di falsi che dal 1969 in poi sono stati operati in danno di un patrimonio che appartiene allo Stato, sia,

infine, per evitare che l'esecutività immediata data alla deliberazione n. 30, già citata, continui a determinare situazioni di fatto dolose ed irreversibili;

se non ritenga, infine, di associarsi alla azione giudiziaria che il Consiglio comunale di Acquaviva, all'unanimità, i privati cittadini e i sindacati di categoria hanno intrapreso per restituire all'opera pia « Ospedale Miulli » la natura giuridica dolosamente occultata e gli organi amministrativi previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(4 - 3270)

RISPOSTA. — Con ministeriale del 7 luglio 1971 la Direzione generale degli affari di culto di questo Ministero si pronunciò per la natura di ente ecclesiastico dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Tuttavia, nuovi elementi segnalati in occasione della deliberazione 20 febbraio 1974, n. 30, relativa al nuovo statuto dell'ente, hanno reso necessari accertamenti tendenti, tra l'altro, alla ricerca di documenti anche remoti, nonchè alla rilevazione di molteplici situazioni, circostanze e eventi influenti sulla determinazione della natura giuridica dell'ente.

Si soggiunge che, una volta completata la complessa istruttoria anzidetta, dovrà essere udito il Consiglio di Stato, il quale deve esprimere parere sul nuovo statuto dell'ospedale — in cui ne è dichiarata anche la natura giuridica — prima che l'atto venga approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

La questione — che è di carattere strettamente giuridico — deve pertanto, allo stato, considerarsi *sub iudice*.

È inesatto che il nuovo statuto dell'ospedale sia stato trasmesso dalla prefettura di Bari direttamente al Capo dello Stato; tale atto è stato, invece, inviato alla Direzione generale degli affari di culto che ha dato subito inizio alle indagini suindicate.

Non sussiste incompatibilità tra l'attività professionale dell'avvocato Michele Curatola quale asserito consulente legale dell'ospedale Miulli e la sua posizione di componente del consiglio di amministrazione del Fondo per il culto. Tale organo collegiale, infatti, provvede esclusivamente alla gestione



degli enti Fondo per il culto e Patrimoni riuniti ex economali; detto consiglio, pertanto, non ha alcun compito di controllo su altri enti assistenziali o ecclesiastici.

Si soggiunge che, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1974, l'avvocato Curatola è stato sostituito nel consiglio di amministrazione del Fondo per il culto dall'avvocato Francesco Silvestri, su designazione della Santa sede, avvenuta per il tramite del Ministero degli affari esteri.

*Il Ministro dell'interno*  
TAVIANI

2 ottobre 1974

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali chiarimenti intende dare per adempiere doverosamente agli impegni presi ufficialmente in sede parlamentare (resoconto n. 521 della seduta del Senato del 22 luglio 1971), chiedendo il ritiro di un emendamento del senatore Segnana e di altri senatori sulla legge-delega per la riforma tributaria, precisando che il pensiero e l'interpretazione del Ministero era che « il corrispettivo introitato da tali organizzazioni (sindacali, di categoria, di partito) per prestazioni particolari a favore dei singoli associati, viene considerato come puro rimborso di spese sostenute dalle organizzazioni medesime ».

Ora che la riforma tributaria è in atto, sono necessari istruzioni e chiarimenti che realizzino in pratica tale assicurazione parlamentare.

(4 - 3043)

RISPOSTA. — Ai fini di una migliore comprensione del problema segnalato, sembra utile innanzitutto premettere che dall'esame dell'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è dato desumere che le associazioni sindacali, di categoria e di partito vanno annoverate fra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e precisamente fra gli « enti non commerciali ». Infatti, l'articolo 2 lettera c) menziona tra i soggetti passivi della cennata imposta gli enti pubblici e privati che non hanno per

oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, con la differenza, rispetto agli enti commerciali, che per la prima categoria di soggetti il reddito imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio, anche occasionale, di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.

Ebbene, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo imponibile, l'articolo 20 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 589 non include fra i componenti positivi del reddito le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributi o quote associative, ma vi comprende, invece, le somme corrisposte dai predetti soggetti alle associazioni in questione per prestazioni ad essi rese da queste ultime nell'esercizio di attività commerciali.

Dalla norma sopra richiamata si deduce, quindi, che non tutti i corrispettivi conseguiti per le prestazioni effettuate nei confronti dei soci o partecipanti vanno considerati fra gli elementi positivi del reddito, ma soltanto quelli realizzati, come dianzi ricordato, nell'esercizio di attività commerciali che sono da identificare con le attività indicate nel 2° comma dell'articolo 2195 del codice civile.

Ove si consideri, ora, che le predette organizzazioni, in relazione alle loro caratteristiche istituzionali, effettuano in genere le loro prestazioni non nell'esercizio di attività commerciali, può concludersi che difficilmente potrà determinarsi quella situazione ora descritta, che consentirebbe l'inclusione dei corrispettivi introitati fra gli elementi positivi del reddito complessivo imponibile.

D'altra parte va tenuto presente che l'accoglimento del suggerimento proposto, tendente cioè a considerare, in ogni caso, i corrispettivi conseguiti dalle ricordate organizzazioni come puro rimborso di spese, avrebbe avuto l'effetto di escludere dalla sfera di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche le somme derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali, facendo con ciò venir meno il motivo stesso della discriminazione fra gli enti di cui al titolo II (società di capitali ed enti equiparati) e quelli indi-

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

cati al titolo III, come enti non commerciali, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Aggiungasi che a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie, i redditi derivanti ai partiti politici dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche, anche se in presenza di ben determinate condizioni, sono esenti dall'imposta.

È pertanto da ritenere che non sussista alcuna necessità di assumere iniziative sul piano amministrativo, nel senso indicato dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

25 settembre 1974

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha accolto, nella circolare esplicativa, l'invito — contenuto nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato ed accolto dal Governo alla fine dell'iter della legge sulla tutela del lavoro a domicilio — di raccomandare alle Commissioni previste l'utilità di « sentire » il lavoratore inadempiente, o presunto tale, ai fini dell'iscrizione nel registro dei lavoratori a domicilio.

Nella circolare n. 219 (prot. 5/25330/DMC/b) dell'8 aprile 1974, diretta agli Ispettorati ed agli Uffici del lavoro, non risultano le necessarie istruzioni al riguardo, senza le quali non potrà essere garantito, alle persone delle quali s'intenda effettuare l'iscrizione d'ufficio nel detto registro, l'esercizio, fin dalla prima fase di applicazione della legge, dell'innegabile diritto di esporre le proprie ragioni, ovviamente con l'eventuale assistenza dei rappresentanti di categoria o di altri componenti di fiducia.

Solo con tali esplicite istruzioni potrà essere eliminato ogni eventuale dubbio delle Commissioni competenti circa il loro poterdovere di vagliare opportunamente le segnalazioni ricevute, controllandole, in pri-

mo luogo, con gli elementi forniti dalle persone chiamate in causa, senza di che le decisioni delle Commissioni stesse si ridurrebbero, per lo meno per gran parte dei casi, ad una pura e semplice convalida formale delle segnalazioni degli Ispettorati del lavoro o delle Commissioni comunali per il collocamento.

(4 - 3229)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che con circolare n. 219 dell'8 aprile 1974 sono state impartite istruzioni circa gli aspetti di carattere generale più direttamente connessi con l'applicazione della nuova normativa sulla specifica materia introdotta con la legge 18 dicembre 1973, n. 877. Tra l'altro, è stato messo in rilievo come l'iscrizione d'ufficio, sia dei lavoratori sia dei committenti il lavoro a domicilio, costituisca uno strumento idoneo a contribuire a far uscire i primi dalla condizione di clandestinità nella quale sono stati costretti fino ad ora, assicurandone così la piena tutela economica e normativa. A tal fine, con la circolare suddetta, è stata prospettata l'esigenza di una stretta collaborazione tra gli ispettorati, gli uffici del lavoro e le commissioni istituite dalla legge.

Nessuno svantaggio dovrebbe, pertanto, derivare dal particolare tipo di iscrizione nei confronti dei lavoratori, i quali, oltre tutto, possono impugnarla secondo le previsioni della stessa legge.

Comunque, questo Ministero, se le problematiche applicative dovessero richiederlo, non mancherà di svolgere gli opportuni interventi nel senso richiamato dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

DE MATTEIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza che i silicotici che hanno contratto la malattia in Belgio, quasi tutti residenti nella penisola salentina,

riscuotono, sistematicamente con 3-4 mesi di ritardo, tramite gli istituti bancari incaricati, la rendita che il Fondo per le malattie professionali di Bruxelles afferma di inviare puntualmente;

2) se sono a conoscenza, altresì, che anche le pensioni di invalidità per silicosi contratta in Belgio, che pure sono puntualmente rimesse dall'organismo estero, vengono pagate con enorme ritardo;

3) quali urgenti provvedimenti intendono emanare, nell'ambito delle rispettive competenze, per restituire alla normalità un così importante servizio ed impedire che gli aventi diritto continuino ad elemosinare ogni giorno presso gli uffici postali l'attesa del relativo vaglia, il cui importo deve consentire di sfamare, sia pure in parte, la famiglia di tali benemeriti lavoratori, che hanno sacrificato la propria salute nelle miniere di carbone belghe.

(4 - 3273)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del tesoro.

Si informa la signoria vostra onorevole che a seguito delle trattative intercorse tra l'INAIL ed il *Fonds des maladies professionnelles* di Bruxelles, quest'ultimo ha convenuto, concordando con le proposte dell'Istituto, di provvedere al pagamento diretto in favore dei beneficiari residenti in Italia delle rendite a proprio carico, tramite la Banca nazionale del lavoro, in applicazione delle disposizioni dei Regolamenti CEE di sicurezza sociale.

La data di decorrenza della procedura di pagamento diretto delle rendite di cui sopra è stata fissata al 1° luglio 1974 e, pertanto, gli inconvenienti lamentati dalla signoria vostra onorevole non dovrebbero più verificarsi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative si intendano

urgentemente adottare per condurre a soluzione, come appare giusto, oltretutto possibile, la grave vertenza che impegna da tempo i dipendenti delle Ferrovie « Cumana » e « Circumvesuviana » di Napoli e che occupa e preoccupa non poco le forze sindacali e politiche napoletane.

(4 - 3206)

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulle note vertenze riguardanti il personale della ferrovia Circumvesuviana e della SEPSA di Napoli, è stata già raggiunta, tra le parti, con la mediazione di questo Ministero, un'intesa globale, valevole cioè per le due aziende, sia per la regolarizzazione delle situazioni pregresse sia per la revisione di taluni istituti contrattuali.

Con la sottoscrizione degli accordi a tal fine intervenuti, la situazione nell'ambito delle ferrovie Cumana e Circumvesuviana è tornata alla normalità.

*Il Ministro dei trasporti*

PRETI

2 ottobre 1974

FILETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, al fine di agevolare la definizione delle pendenze in materia di imposte di registro, prevede il pagamento dell'imposta nella misura del 50 per cento di quella richiesta o di quella corrispondente al valore presunto dall'Ufficio, senza applicazione di soprattasse e penne pecunarie;

ritenuto:

che dalle istruzioni ministeriali contenute nella circolare n. 1 del 16 gennaio 1974 emerge che non rientrano nel concetto di controversia pendente gli accertamenti definiti con la sottoscrizione del concordato e quelli resisi comunque definitivi alla data di entrata in vigore del provvedimento agevolativo;

che, nelle predette istruzioni, è precisato che per valore presunto deve intendersi

quello accertato dall'Amministrazione finanziaria, ancorchè impugnato, e che l'agevolazione fiscale va praticata nella misura del 50 per cento delle imposte liquidate sulla base di detto ammontare;

che, a maggior chiarimento, le istruzioni ministeriali avvertono non essere di ostacolo all'attuazione della previsione agevolativa l'eventuale presenza di un valore già determinato da una o più Commissioni, sempre che, ovviamente, la decisione sia suscettibile di ulteriore impugnativa, anche in sede giudiziaria;

che il provvedimento legislativo non prevede specificatamente, e le istruzioni ministeriali non chiariscono, quale sia il criterio da adottare per i casi in cui, proposto ricorso di valutazione avverso la decisione della Commissione di primo grado, la pronunzia della Commissione provinciale, emessa prima dell'entrata in vigore del decreto-legge *de quo*, sia pervenuta all'Ufficio e conosciuta dal contribuente successivamente;

che, nei casi predetti, molti Uffici del registro hanno indotto non pochi contribuenti a presentare l'istanza di condono e ad accettare coevamente la decisione della Commissione provinciale, assicurando di addivenire — così come si è addivenuto — alla definizione della pendenza in base al valore determinato in detta decisione, con la riduzione del 50 per cento e con l'abbuono delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi moratori;

che, in sede ispettiva, tale criterio non è stato a volte condiviso, opinandosi che la riduzione del 50 per cento debba praticarsi sul valore originariamente accertato dall'Ufficio;

che i predetti contrasti interpretativi stanno dando luogo a numerose nuove contestazioni, venendosi così a frustrare il duplice scopo che il legislatore ha inteso conseguire, e cioè la sollecita definizione delle pendenze in materia tributaria e la costituzione di rapporti di fiducia tra fisco e contribuente;

che appare opportuno ed urgente eliminare il grave inconveniente mediante precisi chiarimenti ministeriali,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente impartire istruzioni ai competenti Uffici finanziari (Intendenze di finanza, Ispettorati compartimentali, Uffici del registro, eccetera) per chiarire:

1) il criterio da adottare per la definizione delle pendenze in materia d'imposta di registro, nei casi in cui, proposto ricorso di valutazione avverso la pronunzia di primo grado, la decisione della Commissione provinciale, emessa prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 novembre 1973, numero 660, sia pervenuta all'Ufficio del registro successivamente e sia stata accettata dal contribuente coevamente all'istanza di condono, al fine di godere di tale agevolazione fiscale;

2) se, particolarmente nei casi predetti, la pendenza tributaria sia da definirsi con la riduzione del 50 per cento dell'imposta dovuta in base al valore determinato nella decisione della Commissione provinciale oppure di quella risultante dal valore originariamente accertato dall'Ufficio.

(4 - 3362)

RISPOSTA. — La fattispecie impositiva che il documento in esame sottopone alla riflessione dell'amministrazione per gli opportuni chiarimenti risolutivi costituisce caso di una certa ricorrenza nella pratica degli uffici del registro; la qual cosa, se rapportata al fatto che finora l'applicazione della normativa richiamata dalla signoria vostra onorevole non ha dato luogo ad alcun dubbio interpretativo, autorizza a ritenere che non sia indispensabile intervenire con la emanazione di disposizioni di carattere generale, essendo sufficiente provvedere a fornire istruzioni in ordine alle singole questioni controverse.

Per il caso in questione, sebbene possa essere condiviso il rilievo secondo il quale la fattispecie non risulta espressamente disciplinata dalla previsione legislativa, nè oggetto di specifica disamina nelle istruzioni ministeriali relative al provvedimento sul cosiddetto condono fiscale, appare tuttavia chiaro che il criterio da adottare per la defini-

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

zione delle pendenze tributarie in argomento sia agevolmente desumibile dal contesto della norma di legge e dalle precisazioni fornite al riguardo dall'amministrazione nel paragrafo 36 della circolare 1/182 del 16 gennaio 1974.

Invero, con le citate istruzioni è stato chiarito che per valore « presunto » — sul cui ammontare l'ufficio deve liquidare le imposte suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 660 — deve intendersi quello accertato dall'amministrazione, ancorchè impugnato, e che all'attuazione della previsione legislativa non è di ostacolo la presenza di una decisione di un organo contenzioso, purchè questa sia ulteriormente impugnabile, anche in sede giudiziaria.

Ebbene, in base a tale interpretazione sembra non possa dubitarsi che le ipotesi considerate dalla signoria vostra onorevole siano riconducibili alla previsione di carattere generale, non potendo la decisione della Commissione provinciale, impugnabile avanti l'autorità giudiziaria ex articolo 29 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, precludere al contribuente il diritto di definire la controversia di valutazione tuttora pendente in applicazione delle norme di condono.

Pertanto, anche nei casi in cui la decisione della Commissione provinciale, sezione di valutazione, emessa prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, sia pervenuta all'ufficio e notificata al contribuente in epoca successiva, così come in tutti gli altri casi di controversie pendenti a tale data, la definizione del rapporto tributario in applicazione delle norme agevolative di che trattasi viene operata con la riduzione del 50 per cento delle imposte di registro commisurate al valore originariamente accertato dall'ufficio.

Peraltro, poichè la concessione dei benefici in parola è subordinata ad esplicita richiesta di parte prima dell'assolvimento dell'imposta pretesa dall'ufficio, restano ovviamente esclusi dalla sfera di applicazione del provvedimento agevolativo di che trattasi i rapporti tributari definiti dal contribuente con il versamento delle imposte liquidate sul va-

lore deciso in sede contenziosa, eseguito in data anteriore a quella di presentazione dell'istanza di condono.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

25 settembre 1974

GATTONI. — *Al Ministro dell'interno.* —  
Premesso:

che, in data 17 gennaio 1974, via Foria è stata teatro di una manifestazione popolare contro l'aumento del prezzo del pane;

che — *more solito* — mestatori di mestiere si sono introdotti nella manifestazione, provocando tafferugli e danneggiamenti;

che, per essersi svolta nei pressi di una sezione del MSI-Destra nazionale, da parte degli organi di polizia si è erroneamente ritenuto che la manifestazione popolare di protesta (che a Napoli non è la prima) fosse stata organizzata e diretta dai responsabili della sezione di via Foria, 169;

che, conseguentemente, il 23 gennaio venivano effettuate infruttuose perquisizioni, da parte della pubblica sicurezza, nei locali della sezione « Giovanni Besta » e nell'abitazione del segretario della predetta, signor Florino Michele — via Cesare Rossarol, 84 — dopo aver prelevato quest'ultimo, tipografo, dal suo posto di lavoro al vico Figurari al Grande Archivio;

che, all'atto dell'infruttuosa perquisizione nella sede del MSI-Destra nazionale, il funzionario di pubblica sicurezza Ciccimarra, rivolgendosi al Florino, pronunciava gratuitamente queste testuali parole: « *Ve la farò pagare; distruggerò voi e questa maledetta sede* »,

si chiede di sapere:

se il dottor Ciccimarra è autorizzato ad abbozzare gravi minacce personali nello svolgimento dei suoi doveri d'ufficio;

le ragioni per le quali l'ufficio stampa della Questura di Napoli ha ritenuto di dare incompleta notizia delle perquisizioni, tardivamente e solo in data 25 gennaio, a complemento dei fatti avvenuti a seguito del comi-

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

zio dell'onorevole Roberti, incidenti che, anch'essi, hanno avuto una chiara matrice provocatoria.

(4 - 2872)

RISPOSTA. — I fatti segnalati, con le risultanze delle relative indagini, sono stati prontamente riferiti all'autorità giudiziaria, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

In occasione delle perquisizioni — debitamente autorizzate — presso alcune abitazioni private e nei locali della sezione del MSI-Destra nazionale, cui accenna la signoria vostra onorevole, il signor Michele Florino fu solo invitato a seguire il funzionario di pubblica sicurezza dottor Ciccimarra perchè potesse assistere alle relative operazioni. Non consta che lo stesso funzionario abbia profrenito le assenite espressioni di minaccia.

Delle perquisizioni effettuate la Questura di Napoli ha dato tempestiva notizia, e comunque prima del 25 gennaio scorso.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
RUSSO

2 ottobre 1974

GIOVANNETTI, PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'avvenuto acquisto, da parte della SIR, della salina di Macchiareddu di Cagliari, già di proprietà della società « Conti-Vecchi »;

per quali motivi non è stata valutata l'opportunità di acquisire al demanio quella salina, anche per assicurare la continuità del lavoro o l'occasione di una ristrutturazione alla salina statale del Poetto di Cagliari, per la quale da talune parti si sostiene la liquidazione per trasformarla in area fabbricabile;

quali motivi hanno impedito di tenere in considerazione l'ordine del giorno del Consiglio regionale della Sardegna che tale auspicio aveva formulato.

(4 - 3441)

RISPOSTA. — L'ordine del giorno del consiglio regionale sardo, cui accenna il documento, non è stato mai portato a conoscen-

za dell'amministrazione dei monopoli, che d'altra parte non era neppure informata dell'assenita cessione della salina di Macchiareddu alla società Conti-Vecchi.

E tutto ciò a prescindere dallo scarso interesse al cennato acquisto che potrebbe avere la suddetta amministrazione, la quale ha anche riferito che allo stato attuale delle cose appare infondata qualsiasi notizia circa la cessazione dell'attività della salina di Stato di Cagliari.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

25 settembre 1974

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che in tema di IVA si applicano, da parte degli uffici, sanzioni anche nel caso di errore nella denuncia a danno del contribuente. Dovrebbe, infatti, essere evidente la mancanza di ogni, anche minima, intenzione di frode nel contribuente che sbaglia a proprio danno, pagando di più di quanto in realtà sia dovuto.

Si chiede di sapere, pertanto, se questa sia la valutazione del Ministero e se, di conseguenza, in tal senso debbano comportarsi gli uffici IVA.

(4 - 3307)

RISPOSTA. — Necessita osservare, in linea preliminare, che la esatta indicazione dei dati richiesti ai fini della compilazione delle dichiarazioni IVA risponde, nell'economia del nuovo tributo, alla esigenza di assicurare uno svolgimento corrente e puntuale alla procedura di contabilizzazione elettronica delle dichiarazioni stesse.

Si spiega, quindi, con riguardo all'accennato criterio, l'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale punisce con la sanzione da lire 100.000 a lire 500.000 la presentazione delle dichiarazioni inesatte, superando le considerazioni di carattere sostanziale sull'eventuale danno all'erario e rendendo perciò applicabile la relativa sanzione in rapporto soltanto al fatto obiettivo della inosservanza.

Se tale è l'estensione che sembra avere ad un primo esame la portata della disposizione su citata, è tuttavia doveroso osservare che, in materia tributaria e particolarmente per l'imposta sul valore aggiunto, il sistema punitivo si prefigge, sostanzialmente, di colpire quelle inosservanze formali preordinate all'evasione; di tal che, in assenza evidente di detta preordinazione, deve logicamente dedursi che le inesattezze segnalate dalla signoria vostra onorevole si configurino come meri errori materiali, ed in quanto tali non inquadabili nell'ambito delle violazioni.

Per i suesposti motivi l'amministrazione è dell'avviso che, per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente abbia versato l'IVA in misura superiore a quella dovuta, per effetto di un errore materiale nella compilazione delle dichiarazioni, gli uffici IVA potranno provvedere alla esatta contabilizzazione delle stesse, senza applicazione di penalità, accreditando, nel contempo, nelle successive dichiarazioni, l'imposta erroneamente versata in eccedenza.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

25 settembre 1974

MANCINI, MAFFIOLETTI. — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'imminente chiusura dell'ambulatorio ENPAS ubicato in via Como (comune di Roma) in quanto i locali di proprietà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile risulterebbero pericolanti, non igienici e sprovvisti di un adeguato impianto elettrico atto a garantire l'alimentazione delle apparecchiature tecnico-sanitarie, nonché la incolumità del personale addetto e degli assistiti.

Tenuto conto del fatto che l'ambulatorio di via Como interessa un elevato numero di popolazione assistibile (circa 11.000 unità) e che potrebbe, anche a parere delle organizzazioni sindacali, essere adeguatamente restaurato anziché trasferito in altro luogo;

considerato, altresì, che l'amministrazione dell'Ente ha recentemente chiuso altri presidi, o comunque si appresterebbe a farlo, sempre nel comune di Roma, ed esattamente nelle zone di Montecitorio, Termini, Montesacro e Garbatella,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritiene opportuno intervenire presso l'Amministrazione dell'ENPAS per provvedere, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, al restauro dei locali di via Como, anziché affidarsi ad eventuali dispendiose operazioni immobiliari, le quali, oltre a creare disagi logistici per la popolazione assistita, susciterebbero non poche riserve stante l'attuale carenza di un piano di coordinamento regionale nel settore degli investimenti immobiliari per l'impianto di presidi sanitari di vecchia e di nuova istituzione.

(4 - 3321)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro della sanità ed anche per conto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Va detto, in via preliminare, che l'ENPAS ha in trattazione una annosa pratica con l'amministrazione dei trasporti, proprietaria dei locali di via Como, che è stata più volte sollecitata a provvedere al ripristino delle normali condizioni igienico-ambientali del complesso ambulatoriale nonché alla ristrutturazione dell'impianto elettrico.

Proprio in risposta all'ultima sollecitazione in tal senso svolta dall'ENPAS, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si è dichiarata recentemente disposta ad eseguire le opere di sistemazione, previo versamento anticipato da parte dell'ENPAS della somma di lire 41.500.000, salvo conguaglio ad ultimazione dei lavori.

Questi motivi, connessi alla ulteriore circostanza che, comunque, la superficie disponibile a via Como (complessivamente 455 metri quadrati, distribuiti su tre piani) da tempo aveva messo in evidenza i suoi limiti in relazione alle effettive esigenze della zona in cui il presidio è ubicato, hanno dissuaso dal dare ulteriore seguito alla pratica, essendosi manifestamente reso evidente che, an-

che con il completo — e molto oneroso — ripristino dei locali e degli impianti, il presidio avrebbe con molte difficoltà potuto soddisfare le esigenze degli assistiti.

L'Ente ha quindi preferito procedere alla ricerca di altri locali che, rinvenuti a via Gaeta, consentono di servire, con maggiori e più perfezionate attrezzature, una popolazione assistibile ancor più vasta di quella gravitante sul « Como » compresi, ovviamente, gli assistiti già utenti di quest'ultimo poliambulatorio.

Il problema del poliambulatorio « Como » si è, peraltro, presentato nella sua maggiore intensità proprio nel momento in cui l'Ente procedeva alla impostazione di una politica degli ambulatori; in tale sede sono stati presi in esame quelli insediati nell'ambito del comune di Roma, nel cui territorio è residente una popolazione di circa 800.000 assistibili, al fine di esaminare le varie possibilità di miglioramento — ambientale ed in fatto di attrezzature — degli impianti esistenti. La conclusione di tale studio è rappresentata da un programma, già approvato nelle sue linee di massima dal consiglio di amministrazione, che prevede l'insediamento, a Roma, di strutture ambulatoriali delle quali sono state anche identificate le caratteristiche secondo la rispettiva dislocazione territoriale, con un minimo preventivo di sei poliambulatori di tipo A (comprendenti cioè tutte le specialità che consentano l'erogazione di un'ampia gamma di prestazioni) ed altri di tipo B (di minore contenuto strutturale).

Nell'ambito di questa impostazione rientrano altresì il provvedimento, già adottato, di chiusura dell'ambulatorio Montecitorio, e quelli, di prossima attuazione, relativi alla chiusura degli ambulatori Termini e Garbatella, sempre a causa delle precarie condizioni ambientali e igieniche. L'ambulatorio Montesacro dovrà, invece, essere trasferito, appena trovati nuovi locali nella stessa zona, date le attuali difficoltà di spazio e nella considerazione che le relative attività, all'opposto di quanto si verifica per gli altri impianti ambulatoriali prima citati, non possono tro-

vare collocazione in altre strutture sufficientemente vicine.

Non è da trascurare, peraltro, la circostanza che l'attività ambulatoriale svolta dall'ENPAS ha carattere non primario, bensì sussidiario della forma assistenziale indiretta prevista dalla legge istitutiva e successive integrazioni e ancor più di quella diretta di cui alla legge n. 1053 del 6 dicembre 1971, la cui attuazione ha avuto inizio, a Roma, a partire dal 1° aprile 1973.

Infine, sul programma di adeguamento dei previsti ambulatori del comune di Roma, l'ENPAS si è rivolto alla regione Lazio, alla quale è stato richiesto di formulare il proprio avviso in merito.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

MINNOCCI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il loro punto di vista e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 564, relativa alla partecipazione dei salariati alle decisioni dell'impresa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 9 maggio 1974 — su proposta della Commissione degli affari economici e dello sviluppo (*Documento 3423*) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intendano venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Risoluzione, dando anche istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea.

(4 - 3432)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il tema della partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell'impresa, oggetto della Risoluzione n. 564 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, di indubbia attuali-



tà, è seguito a livello, generalmente di studio, da diversi organismi internazionali. Anche nel nostro paese si è posto oggi con notevole impegno tale problema particolarmente presso gli organismi economico-sociali del Governo e delle parti sociali.

Il Ministero del lavoro, da parte sua, ha messo a fuoco tale argomento non solo con la partecipazione di propri funzionari a convegni *ad hoc* sul piano interno ed internazionale ma anche interessando esperti di livello universitario per lo studio dei vari aspetti socio-economico-giuridici che tale tema coinvolge.

Alla luce di tali iniziative e di quelle già intraprese dall'OIL e dall'OCSE, nonché di un progetto di studio che la CEE ha in programma, sarà valutata l'opportunità se anche il Consiglio d'Europa dovrà su tale tema, prevalentemente economico, rendere più operativi per gli Stati membri i principi e le decisioni contenuti nella Risoluzione in esame.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 731, relativa al problema dell'energia, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 10 maggio 1974 — su proposta della Commissione degli affari economici e dello sviluppo (*Doc. 3418*) — ed in particolare per invitarlo a chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, il Ministro interrogato intenda dare, in sede italiana, pratica attua-

zione alle richieste formulate in detta Raccomandazione.

(4 - 3434)

RISPOSTA. — Nella Raccomandazione 731 approvata nella 26<sup>a</sup> sessione ordinaria, che ha avuto luogo il 10 maggio scorso, l'Assemblea consultiva del Consiglio dell'Europa tratta di alcuni problemi dell'energia, che dovrebbero essere tenuti presenti dagli Stati membri ai fini, da un lato, di una utilizzazione più razionale dell'energia stessa e, dall'altro, di una politica nel settore energetico che tenga conto del coordinamento delle politiche nazionali e di un clima di cooperazione con i paesi produttori di petrolio.

Gli aspetti sopra indicati formano da tempo oggetto di esame sia nei vari organismi internazionali che nell'ambito comunitario e costituiscono effettivamente il presupposto di una razionale azione nel settore energetico, alla quale il Governo italiano ha sempre dato la sua adesione e il suo contributo.

Tale orientamento, soprattutto per quanto concerne l'economia nei consumi, rappresenta uno dei cardini sui quali è ispirata la linea politica nazionale. Infatti, presso questo Ministero sono stati costituiti gruppi di lavoro, rispettivamente per il settore domestico e servizi, trasporto, industria, settore energetico, al fine di analizzare le possibilità esistenti in una comparazione di risultati quantitativi ed economici.

Parimenti è in corso, a livello internazionale, la realizzazione di un accordo intergovernativo, a conclusione degli orientamenti emersi dalla Conferenza di Washington sull'energia, che considera i diversi elementi indicati nella Raccomandazione e nella Risoluzione citate, con particolare riferimento alla creazione di rapporti sul piano socio-economico con i paesi produttori di petrolio e con quelli del terzo mondo.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*

DE MITA

30 settembre 1974

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato se e come intenda rimuovere il grave disagio in cui operano la sede dell'INAM di Catanzaro e le sezioni da essa dipendenti, in forza della costante ed aggravata carenza di personale anche rispetto agli organici.

Tale situazione non solo è causa di profondo malcontento tra i cittadini, ma ha anche provocato, e giustamente provoca, la dura presa di posizione delle organizzazioni sindacali.

(4 - 3285)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dall'INAM, risulta che, presso la sede di Catanzaro, carenze di rilievo rispetto alle dotazioni organiche previste sussistono soltanto nel ruolo d'ordine (47 elementi in servizio od in corso di assunzione sui 78 previsti), mentre gli altri ruoli o sono completi o presentano vuoti irrilevanti dipendenti dal normale avvicendamento fra cessazione dal servizio e nuove assunzioni.

Anche per ciò che concerne il personale medico, carente di 6 unità sulle 32 previste, la situazione appare assai migliore di quella media nazionale, considerato che nel relativo ruolo i posti vacanti raggiungono circa il 37 per cento dell'organico.

Comunque, per il ruolo esecutivo, si precisa che la situazione rappresentata non è particolare della sede di Catanzaro, ma dipende dalla elevata percentuale di posti vacanti nel ruolo stesso su tutto il territorio nazionale e che tali posti potranno entro breve tempo venire in buona parte ricoperti con la prossima immissione in servizio dei vincitori di un concorso pubblico già espletato.

In sede di assegnazione del nuovo personale saranno tenute presenti, proporzionalmente, le esigenze di ciascuna dipendenza e, quindi, anche quelle della dipendenza in parola.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e come intenda intervenire per realizzare più corretti e puntuali rapporti tra la categoria degli assistibili e l'ENPAS, in provincia di Catanzaro, rimuovendo gli inconvenienti che nascono dall'attuale comportamento dei medici specialisti, i quali si rifiutano di prestare la propria attività ritenendo lesiva dei propri diritti la vigente normativa.

(4 - 3286)

RISPOSTA. — Va premesso che l'ENPAS eroga prestazioni di assistenza medico-specialistica, in via prioritaria, nei propri ambulatori a gestione diretta, ubicati in tutti i capoluoghi di provincia e nei grossi centri ove maggiore è la densità della popolazione assistibile. In via complementare, l'Ente si avvale di una rete di presidi convenzionati, costituiti da istituti di cura pubblici e privati, nonché da gabinetti specialistici privati i cui titolari abbiano provveduto all'iscrizione negli elenchi della specialistica convenzionata esterna, tenuti e regolamentati dagli ordini dei medici provinciali, in applicazione delle clausole normative ed economiche di cui all'accordo FNOM-Enti del 14 luglio 1973.

Va anche precisato che l'iscrizione nei predetti elenchi non è obbligatoria, ed è pertanto lasciata alla libera determinazione di ciascun professionista.

Per ciò che concerne, in particolare, la situazione esistente nella provincia di Catanzaro, si fa presente che vi è effettiva carenza di specialisti iscritti negli elenchi ed, in specie, nelle branche di « patologia clinica » (analisi di laboratorio) e di oculistica.

L'ENPAS, nell'intento di ridurre al minimo i disagi agli assistiti ed in deroga alle disposizioni che regolano le liquidazioni suppletive alla diretta, ha autorizzato la sede di Catanzaro ad applicare le predette disposizioni con largo margine di discrezionalità ed ha provveduto a concludere le trattative con il locale ospedale civile per la stipula di una convenzione per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Si ha motivo di ritenere che la convenzione contribuirà in maniera soddisfacente ad

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

ovviare agli inconvenienti lamentati dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

MURMURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se e quando intendano applicare la normativa contenuta nell'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, nella parte in cui prevede la modifica delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale già addetto alla gestione delle Imposte di consumo, quando l'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica subisca variazioni in aumento od in diminuzione pari o superiori al 12 per cento rispetto a quello del 1964.

Poichè, disgraziatamente, l'aumento intervenuto nel costo della vita è certamente superiore alla suddetta percentuale del 12 per cento, la soluzione del problema è oltremodo urgente.

(4 - 3339)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'interno e del tesoro.

Si informa la signoria vostra onorevole che il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1974, con il quale, in applicazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, si dispone il secondo scatto di scala mobile delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con decorrenza 1° gennaio 1973, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 17 giugno 1974.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore dei segretari comunali fuo-

ri ruolo, i quali, chiedendo l'equiparazione giuridica alle altre categorie di statali, nonchè la parificazione ai trattamenti giuridici, auspicano la sospensione dei concorsi banditi per i posti e le sedi oggi occupati da appartenenti alla loro categoria.

(4 - 3403)

RISPOSTA. — L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, prevede, nel primo triennio di applicazione, che i segretari comunali fuori ruolo in servizio in qualità di reggente o supplente alla data del 12 dicembre 1972 con una anzianità ininterrotta di anni due e semprechè in possesso degli altri requisiti possono partecipare a un concorso per soli titoli, al quale devono essere riservati un terzo dei posti vacanti nella qualifica iniziale della citata carriera.

L'aspirazione della categoria interessata di ottenere l'inserimento nei ruoli dei segretari comunali a mezzo di concorsi per soli titoli anche per coloro che abbiano maturato o matureranno la richiesta anzianità di due anni dopo il 12 dicembre 1972 è oggetto di attento esame ai fini della possibilità di una modifica della norma sopra indicata.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
RUSSO

2 ottobre 1974

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato se la sollecitudine estrema con cui gli organi amministrativi centrali dell'INPS (pochissimi giorni tra quello della produzione della domanda e quello dell'adozione del provvedimento definitivo) hanno definito, ai primi di luglio 1974, le pratiche di aspiranti all'esodo sulla base della legge n. 336 del 1970, risponda a nuovi, apprezzabili criteri gestionali dell'Ente (con il che si verrebbe incontro con rapidità anche ai numerosi cittadini in attesa di pensione), ovvero sia conseguente alla diffusione di notizie circa la volontà dell'Esecutivo di modificare con decretazione d'urgenza la legge sopra menzionata.

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

In tale ipotesi, l'interrogante chiede di conoscere il giudizio del Ministro sul comportamento degli organi responsabili dell'INPS.

(4 - 3456)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che gli uffici dell'INPS, nel sottoporre agli organi deliberanti e, in particolare, al comitato esecutivo, competente in materia, le domande di collocamento a riposo presentate per gli effetti della legge 336 del 1970, si sono sempre attenuti alla prassi di inoltrare le domande stesse, non appena istruite, nel più breve tempo possibile.

Nessuna novità è stata apportata a questa prassi nello scorcio del mese di giugno e agli inizi del successivo luglio: al contrario, non appena in possesso del testo del decreto 261 e prima ancora della sua pubblicazione il comitato esecutivo fu informato della situazione e riconobbe che non sussistevano, allo stato, motivi per modificare la prassi in corso. Ciò è dimostrato dal prospetto che segue nel quale sono specificate le domande sottoposte alle decisioni del Comitato esecutivo nelle sedute da questo tenute nel decorso mese di luglio:

seduta del 4 luglio: 14 domande, presentate tra il 26 aprile e l'11 giugno;

seduta dell'11 luglio: 16 domande, presentate tra il 17 aprile e il 19 giugno;

seduta del 18 luglio: 29 domande, presentate tra il 29 aprile e il 28 giugno;

seduta del 26 luglio: 84 domande, presentate tra il 3 aprile e il 28 giugno.

È il caso di precisare che il maggior numero di domande esaminate nelle due ultime sedute, rispetto a quelle precedenti, è dipeso dalla necessità di definirle non oltre il 26 luglio, data dell'ultima seduta utile del comitato esecutivo prima della parentesi estiva, nonchè dalla opportunità di non tenere a lungo sospesa la regolarizzazione della posizione di coloro che, in coincidenza con la data indicata per il collocamento a riposo, erano cessati dal servizio, con ciò uniformandosi all'orientamento unanimemente seguito (anche sulla base di autorevoli pro-

nunzie del Consiglio di Stato) secondo cui il collocamento a riposo *ex lege* 336 si poneva, nei confronti degli interessati, come un vero e proprio diritto potestativo rispetto al quale il provvedimento dell'amministrazione assumeva la caratteristica di un atto dovuto.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sulle ragioni della mancata approvazione della deliberazione del 1° dicembre 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, con cui si eleva a 100.000 lire mensili la pensione minima per gli appartenenti alla categoria.

Tale aumento, che fa carico esclusivo a detto ente, privo di contributi da parte dello Stato, andrebbe a beneficio immediato dei più anziani pensionati, i quali vivono in condizioni di estremo disagio.

(4 - 3484)

RISPOSTA. — Va osservato, in via preliminare, che a seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge n. 1046 dell'11 novembre 1971 sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo regolamento, attualmente in fase di avanzata elaborazione, nel quale sono previsti, tra l'altro, miglioramenti del trattamento pensionistico ed assistenziale. Il regolamento dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.

L'atto deliberativo del 1° dicembre 1973, cui fa riferimento la signoria vostra onorevole, emanato dall'assemblea nazionale dei delegati e non dal consiglio di amministrazione, è soltanto una manifestazione di parere su uno schema di regolamento, predisposto dalla cassa e inviato a questo Ministero per l'esame, e non di approvazione del-

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

le norme regolamentari medesime che, come precisato, devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica.

Nel merito, si ritiene opportuno rappresentare che la formulazione del nuovo regolamento richiede il superamento di notevoli difficoltà sia per l'allineamento di alcune disposizioni del vecchio regolamento alle norme di cui alla citata legge n. 1046, sia per l'introduzione di sostanziali miglioramenti del trattamento pensionistico ed assistenziale per i quali occorre procedere alle necessarie valutazioni tecnico-finanziarie.

Si assicura che questo Ministero, consapevole delle vive attese della categoria interessata, sta attivamente adoperandosi al fine di pervenire ad una sollecita definizione della questione medesima.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sull'entità degli emolumenti globalmente corrisposti ai componenti dei Comitati provinciali INPS a titolo di compensi, di indennità di missione e di trasferta e di gettoni di presenza, e per conoscere, altresì, se siano esatte le notizie circa la forfettizzazione dei gettoni ed un'eccessiva compressione nella determinazione della residenza ai fini delle indennità di missione e di trasferta.

(4 - 3515)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il consiglio di amministrazione dell'INPS, con deliberazione del 5 aprile 1974, ha esteso ai componenti dei propri organi centrali e periferici le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative al trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

In particolare, l'indennità giornaliera di missione è stata fissata nella misura di lire 15.000 per i membri degli organi collegiali e di lire 12.000 per quelli degli organi collegiali periferici.

Circa la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti dei comitati provinciali, si fa presente che detti emolumenti sono stati fissati con decreto interministeriale del 3 novembre 1971, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1970 e che l'importo della relativa medaglia, graduato in base alla popolazione del comune in cui ha sede il comitato, varia da un massimo di lire 8.000 (lire 9.600 per il presidente) ad un minimo di lire 5.000 (lire 6.000 per il presidente).

Per ogni componente, il decreto in parola fissa il limite di 14 sedute mensili indennizzabili senza compensazione tra mese e mese.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

NOÈ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponde a verità che una grave carenza di personale al livello di organi di controllo dell'Ispettorato del lavoro, in provincia di Milano, rende impossibile un serio controllo in materia di sicurezza sul lavoro, con gravi conseguenze sul numero degli infortuni sul lavoro.

(4 - 2677)

RISPOSTA. — Le carenze evidenziate dalla signoria vostra onorevole sono comuni alla generalità degli uffici dell'Ispettorato del lavoro, sicchè a queste non potrà avviarsi se non in un quadro di globale potenziamento dell'organo di vigilanza, i cui ruoli del personale — peraltro depauperati dall'esodo di diverse centinaia di unità che si sono avvalse del collocamento a riposo anticipato consentito dalle leggi a favore degli ex combattenti e degli appartenenti alla carriera direttiva — sono assolutamente inadeguati a fronteggiare i molteplici compiti d'istituto e, in particolare, quello fondamentale del controllo sull'osservanza delle norme di legge e di contratto in materia di lavoro.

Basti al riguardo considerare che attualmente l'amministrazione dispone di appena 1.200 ispettori del lavoro a fronte di circa 3.000.000 di aziende soggette alla vigilanza e

che in particolare gli ispettori medici e gli ingegneri non superano complessivamente le 50 unità.

Per ciò che concerne i trattamenti di missione, la nuova normativa ha deluso le aspettative degli interessati, peggiorando la situazione preesistente in quanto i più restrittivi limiti di durata e di distanza per poter fruire della diaria intera non si adattano alle particolari modalità di esplicazione del servizio di ispezione del lavoro che conseguentemente viene ad essere notevolmente condizionato.

Sono stati svolti, a suo tempo, interventi presso il Ministero della riforma e presso la Presidenza del Consiglio per l'inserimento nel provvedimento sull'assegno perequativo, alla stregua di quanto veniva previsto per altre categorie di dipendenti statali, di una normativa speciale che consentisse agli ispettori del lavoro di svolgere compiutamente la loro delicata e complessa funzione senza doversi far carico anche di sacrifici economici.

Il Ministero ancora oggi si sta adoperando perchè la questione possa trovare idonea soluzione legislativa.

In merito all'assicurazione contro gli infortuni degli elementi ispettivi, il problema va connesso al riconoscimento, e quindi alla indennizzabilità, dei rischi specifici cui sono esposti gli ispettori del lavoro nello svolgimento della loro attività istituzionale. Esso ha formato oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione, specie in seguito all'approvazione della legge 15 novembre 1973, n. 734, che, all'articolo 4, prevede l'emanazione del regolamento, col quale saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e alla incolumità personale per particolari categorie di dipendenti dello Stato.

In ordine all'esistenza di rischi del genere nei confronti del personale ispettivo non sembra sussistano dubbi. Dovendo infatti visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, gli ispettori

sono esposti ai rischi esistenti nel luogo di lavoro ispezionato ai quali essi non possono obiettivamente sottrarsi, sia perchè l'esplicazione del servizio impone la presenza e la permanenza dell'ispettore sul luogo di lavoro e sia perchè il sopralluogo stesso ha come precipua finalità la ricerca e l'individuazione di quelle eventuali condizioni di pericolo potenzialmente in grado di influire sulla incolumità fisica dei lavoratori ivi occupati.

Del resto, la necessità di corrispondere alla categoria un particolare compenso in relazione alle peculiari caratteristiche delle mansioni espletate era già stata prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 628, la quale riconosceva ad essi il diritto a percepire un'indennità di vigilanza, che poi appunto è stata soppressa dall'anzidetta legge n. 734 sulla concessione dell'assegno perequativo.

Comunque, lo schema di regolamento è stato da tempo predisposto da una apposita commissione di studio e trasmesso a tutti i Ministeri per le osservazioni di competenza.

Appena esaurita la fase istruttoria, detto schema potrà completare il suo complesso iter e solo allora potranno essere conosciute in modo certo e definitivo le categorie di dipendenti dello Stato alle quali verrà attribuita la indennità di rischio.

A prescindere da tali aspetti, che pur hanno importanza rilevante, il Ministero del lavoro dovrà senza dubbio rivedere ed aggiornare la sua organizzazione centrale e periferica per renderla più efficiente, più agile e, in definitiva, più rispondente alle esigenze del mondo del lavoro.

La legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione, che come è noto alla signoria vostra onorevole è attualmente all'esame del Senato, costituirà lo strumento essenziale per procedere a tale revisione organizzativa, che certamente consentirà all'organo ispettivo di raggiungere i propri fini istituzionali in maniera adeguata, superando in tale modo le attuali carenze e disfunzioni.

Infine, resta da informare la signoria vostra onorevole che il Ministero, con disposizioni di carattere amministrativo che interessano tutti gli uffici dell'Ispettorato, ha invitato i dirigenti delle sedi periferiche ad

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

intensificare la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro, improntandola a criteri di estremo rigore, ed a porre in essere ogni idonea forma di collaborazione con le organizzazioni sindacali al fine di contrastare efficacemente il fenomeno infortunistico; ha poi disposto — ed è questo forse il provvedimento più rilevante che potesse essere adottato in attesa di una revisione legislativa dell'organizzazione dell'amministrazione — che il personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, in possesso della qualifica di addetto alla vigilanza (circa 1.000 unità) venga autonomamente impiegato nei servizi esterni di istituto con la possibilità di svolgere determinati compiti nell'ambito delle aziende, al fine di aumentare la consistenza numerica del personale addetto all'ispezione del lavoro e, quindi, assicurare un maggiore e più assiduo controllo sull'osservanza delle norme a tutela del lavoro subordinato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della chiusura della cava di granulati PMC, società a responsabilità limitata, sita in Marrubiu, con sede in via Napoli, e del conseguente licenziamento di tutte le maestranze, dovuto, a quanto si apprende, alla stretta creditizia e ad alcune inadempienze da parte della Regione sarda;

se non ritenga urgente, utile ed opportuno un intervento da parte del suo Ministero per impedire la liquidazione della cennata società, provvedendo, in pari tempo, alla riassunzione del personale ingiustamente licenziato.

(4 - 3388)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dall'ufficio del lavoro di Cagliari risulta che la società PMC granulati con sede in Marrubiu, trovatasi nello scorso mese di giugno in difficoltà di natura finanziaria dovute principalmente alla stretta creditizia in atto, è stata

costretta a licenziare tutti i dipendenti in attesa di poter riprendere l'attività.

Il provvedimento è stato, peraltro, revocato dopo due giorni e tutti i dipendenti sono stati riassunti, ad eccezione di due che non si sono presentati al lavoro senza addurre giustificazioni.

Risulta, altresì, che l'azienda, la quale occupa attualmente 8 operai, 2 impiegati ed un autista, potrà continuare regolarmente la propria attività a condizione che la regione sarda le eroghi il contributo da tempo richiesto.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
BERTOLDI

30 settembre 1974

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che un ufficiale è deceduto durante le esercitazioni militari a Capo Teulada e che numerosi uomini sono rimasti feriti per l'esplosione di un cannone;

2) se non ritenga opportuno, data la gravità dell'episodio, disporre un'inchiesta al fine di acclarare i fatti ed accertare eventuali responsabilità.

(4 - 3529)

RISPOSTA. — Sul doloroso incidente cui fa riferimento l'onorevole interrogante sono in corso inchieste giudiziarie del procuratore civile e del procuratore militare di Cagliari nonché una perizia tecnica da parte di competenti organi del Ministero della difesa.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREOTTI

3 ottobre 1974

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza di un ulteriore infortunio mortale verificatosi nei cantieri dell'« Eurallumina », presso Portoscuso, che

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

ha provocato la morte di un operaio colpito da alluminio fuso;

2) se gli risulti, altresì, che periodicamente, sempre in quei cantieri, vanno verificandosi infortuni mortali e comunque gravi lesioni nei confronti degli operai dipendenti;

3) se non ritenga, infine, urgente aprire un'inchiesta per accertare le condizioni di sicurezza in cui si esplica l'attività lavorativa, provvedendo in pari tempo ad accertare eventuali responsabilità.

(4 - 3471)

RISPOSTA. — Si informano le signorie loro onorevoli che l'Ispettorato di Cagliari ha svolto una tempestiva ed accurata inchiesta per l'accertamento delle cause che hanno determinato l'infortunio mortale verificatosi il 19 luglio 1974 presso lo stabilimento della società Alsar di Portovesme e di cui è rimasto vittima il lavoratore Lanfranco Congiu.

Le risultanze dell'indagine sono state, come di consueto, trasmesse all'autorità giudiziaria per la determinazione di eventuali responsabilità.

Con riferimento agli altri punti dell'interrogazione, si comunica che il predetto Ispettorato, che è sempre intervenuto ed ha adottato i provvedimenti di competenza nei casi di gravi infortuni sul lavoro, non mancherà di continuare a svolgere, pur nei limiti delle sue carenze strutturali, ogni possibile azione a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori operanti nella provincia di Cagliari.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

PINTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come ritiene di intervenire perchè le visite di accertamento dei ciechi a Salerno possano essere effettuate normalmente.

L'interrogante — a conoscenza del fatto che i medici specialisti non sono pagati da oltre un anno e che hanno, pertanto, sospeso la loro attività — ritiene urgente e doveroso un intervento, sia perchè si tratta di

minorati che non possono attendere, sia perchè è giusto che i medici siano pagati.

(4 - 2863)

RISPOSTA. — I componenti la commissione ciechi civili di Salerno, cui non erano stati corrisposti i gettoni di presenza per l'anno 1973, avevano dichiarato di non voler riprendere le sedute, dopo la sospensione per le feste natalizie, fino a quando non fossero stati soddisfatti di ogni loro credito.

A seguito dell'interessamento del prefetto, la commissione ha ripreso la sua normale attività fin dal 13 febbraio scorso.

Il 26 giugno successivo questo Ministero — dopo la conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno 1973 — ha disposto l'accreditamento delle somme necessarie per il pagamento dei gettoni di presenza arretrati ai componenti della commissione stessa.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

RUSSO

2 ottobre 1974

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene di intervenire per facilitare le operazioni di consulenza medica nelle controversie in sede di riconoscimento del diritto a godere di pensione di invalidità da parte dell'INPS, in quanto, allo stato, il consulente medico nominato dal Tribunale deve anticipare tutte le spese per gli esami specialistici per ottenerne poi il rimborso a fine giudizio.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno disporre perchè l'INPS, in sede di nomina del consulente medico, provveda a concedere un congruo anticipo, in modo che il consulente stesso non debba fare anticipazioni di somme.

(4 - 2994)

RISPOSTA. — Si fa presente alla signoria vostra onorevole che la Direzione generale dell'INPS, già con circolare del 20 marzo 1964, n. 430/S.L./Ris, dispose che le proprie



sedi provvedessero al pagamento dei compensi liquidati dai giudici ai consulenti giudiziari, in corso di causa, anche quando la parte, se tenuta per ordine del giudice ad anticipare la relativa spesa, non vi adempia, sostituendola così nell'anticipazione.

Tale orientamento, suggerito soprattutto da ragioni etico-sociali, si è progressivamente consolidato, anche per le nuove situazioni legislative e giurisprudenziali nel frattempo intervenute — salva l'interpretazione che sarà data da parte della magistratura, sull'argomento, alle disposizioni contenute nella legge n. 533 del 1973 — sicchè allo stato si può affermare che per prassi costante l'onere dell'anticipazione delle spese di consulenza tecnica viene assunto dall'Istituto su semplice esibizione, da parte del consulente d'ufficio, del provvedimento giudiziario di liquidazione.

È da presumere, pertanto, che la questione sollevata dalla signoria vostra onorevole sia conseguenza di divergenze sorte in relazione ad un caso specifico, comunque isolato e sporadico, sul quale non è possibile fornire chiarimenti, non disponendosi di elementi di valutazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

PIRASTU. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che numerosi proprietari di alloggi costruiti dall'Istituto case popolari e venduti dal demanio dello Stato, ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 261, sono stati invitati dall'Intendenza di finanza di Cagliari a pagare, entro il termine di 90 giorni, una differenza del prezzo di acquisto di oltre 200.000 lire;

se, in considerazione del fatto che il prezzo di acquisto era stato fissato in un regolare contratto, approvato dall'Intendenza di finanza di Cagliari con decreto numero 349302 del 24 dicembre 1964, e quindi vincolante ambo le parti, non ritenga inammissibile il tentativo di imporre, per iniziativa di una delle parti, una modifica

del contratto che non ha avuto il preventivo consenso dell'acquirente, e non ritenga necessario intervenire presso l'Intendenza di finanza di Cagliari per indurla a desistere dalla sua azione.

(4 - 3427)

RISPOSTA. — Effettivamente, in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, furono a suo tempo stipulati i contratti relativi alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti per i senza tetto.

A seguito però dei pareri manifestati dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine all'interpretazione da dare alla succitata norma nella parte concernente il prezzo di cessione, si è dovuto ritenere applicabile, agli alloggi costruiti per i senza tetto, il prezzo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (valore venale ridotto del 30 per cento e di un'ulteriore percentuale dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione).

L'articolo 14 della legge n. 231 (prezzo di cessione pari al 50 per cento del relativo costo di costruzione) è stato, infatti, riconosciuto applicabile esclusivamente agli alloggi di cui appresso:

a) costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 e quelli costruiti dall'UNRRA-Casas, anche con fondi ERP;

b) costruiti a totale carico dello Stato, le cui leggi di finanziamento fanno espresso riferimento, ai fini della destinazione degli alloggi stessi, alle particolari condizioni di disagio economico degli assegnatari come requisito particolare che si aggiunge a quello generico dell'appartenenza alle categorie degli aventi diritto all'alloggio indicato nelle leggi di finanziamento.

Nel caso prospettato dalla signoria vostra onorevole (alloggi costruiti per i senza tetto), la relativa legge di finanziamento considera le condizioni economiche degli interessati non più come requisito particolare per ottenere l'alloggio, ma soltanto come titolo di preferenza (o precedenza) nell'ambito delle categorie degli aventi diritto previste dalla legge stessa.

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

In presenza della cennata situazione, l'amministrazione è tenuta a procedere alla modifica del prezzo di cessione degli alloggi in argomento, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo ai contratti già sottoscritti dalle parti in base al richiamato articolo 14 della legge n. 231.

*Il Ministro delle finanze*

TANASSI

25 settembre 1974

**POERIO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che determinano la mancata istituzione della sede zonale distaccata dell'INAM provinciale di Cosenza nel centro di Cariati, in provincia di Cosenza, più volte promessa, ma mai finora realizzata, venendo meno così ad un impegno assunto nei confronti dei lavoratori dei comuni della vallata del Nicà e della fascia presilana di Campana-Bocchigliero, che gravitano naturalmente su Cariati per una serie di servizi sociali.

L'istituzione di detta sezione dell'INAM si appalesa sempre più necessaria dal momento che nel centro di Cariati è stato costruito l'Ospedale civile di zona, servizio complementare al buon funzionamento di una sezione dell'INAM, e che, attualmente, i lavoratori di quella zona sono costretti a percorrere centinaia di chilometri per raggiungere la sede di Rossano Calabro o di Cosenza, con enormi sacrifici di tempo, di denaro e di salute.

(4 - 3199)

**RISPOSTA.** — Si risponde su delega del Ministro della sanità.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha comunicato che in data 13 aprile 1973 il consiglio di amministrazione ha deliberato la istituzione in Cariati di una unità distaccata con annesso poliambulatorio, alle dipendenze della sezione territoriale di Rossano, avente giurisdizione sugli assistibili residenti nei comuni di Cariati, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli e Terravecchia per un complesso di circa 12 mila unità.

L'impegnativa ricerca di locali da destinare alla sistemazione ambientale dell'istituendo presidio ha incontrato quelle difficoltà facilmente intuibili, per cui solo di recente è stato possibile prendere in considerazione da parte dell'Istituto una soluzione provvisoria che rispondesse alle esigenze minime indispensabili di idoneità.

Con delibera presidenziale del 1° luglio 1974 è stata, infatti, autorizzata l'assunzione in fitto di un gruppo di locali che, in attesa di una più confacente soluzione, consentirà agli assistibili della zona di poter fruire delle prestazioni assistenziali in maniera più agevole ed immediata.

Sono in corso gli adempimenti conseguenti per la stipula del contratto di locazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

**POERIO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per chiedere il loro intervento affinché l'unità distaccata dell'INAM attualmente in funzione a Cirò Marina, in provincia di Catanzaro, venga trasformata in sezione autonoma e corredata di adeguati locali, attrezzature mediche e assistenza specialistica, con la presenza continuativa di medici, stante il grande numero di lavoratori che se ne servono per la loro salute e per la richiesta di conseguenti cure.

Cirò Marina si trova al centro di un vasto territorio agricolo-industriale-turistico di enorme sviluppo, con prospettive sempre crescenti nella triplice attività, come è dimostrato dalla presenza di circa 4.000 ettari di vigneto specializzato, con produzione vinicola a denominazione di origine controllata, dalla presenza di un grosso complesso « Montedison » e di numerose cantine vinicole e da un'attrezzatura turistica che incomincia ad avere una certa rilevanza.

Cirò Marina è centro ferroviario, centro commerciale, centro bancario, al quale fanno capo i comuni di Melissa, Torre Melissa, San Nicola dell'Alto, Carfizzi, Umbriatico,

11 OTTOBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

Pallagorio, Crucoli, Torretta di Crucoli, Cirò Superiore.

La richiesta avanzata dall'interrogante è fatta a nome dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dei comuni della zona.

(4 - 3408)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della sanità.

Si informa la signoria vostra onorevole che nel comune di Cirò Marina è attualmente operante una unità distaccata dell'INAM con giurisdizione su circa 14.600 assistibili, residenti nei comuni di Cirò, Cruscoli, Melissa e Umbriatico.

Il presidio, sistemato in un edificio di 12 vani utili, è dotato di poliambulatorio a diretta gestione con i servizi specialistici di dermatologia, cardiologia, chirurgia, ostetricia e ginecologia, otoiatria e odontoiatria.

Per quanto riguarda l'elevazione di detta unità si precisa che ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 264 dell'8 luglio 1974, lo INAM, come del resto gli altri enti previdenziali di malattia, non può più deliberare la istituzione di nuove strutture sanitarie.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BERTOLDI

30 settembre 1974

RICCI. — *Al Ministro della difesa.* — In sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 28 dicembre 1970, la Commissione di avanzamento ha escluso dalla qualifica di « aiutante », dichiarandoli « idonei », ma non « prescelti », molti marescialli maggiori transitati dal ruolo speciale mansioni d'ufficio nella posizione di trattenuti o richiamati nella riserva.

Tale criterio contrasta con la norma contenuta nel terz'ultimo comma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079, secondo la quale la qualifica di « aiutante » può essere conferita anche ai marescialli maggiori cessati dal RSMU ed in servizio senza soluzione di continuità quali richiamati per speciali esigenze.

Tanto premesso, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda

adottare per il riconoscimento dei diritti economici e morali negati ai marescialli maggiori cessati dal RSMU.

(4 - 3544)

RISPOSTA. — La norma recata dal terzultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 — la quale ha previsto la possibilità di conferire la qualifica di aiutante o di scelto anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti cessati dal ruolo speciale mansioni di ufficio per formare vacanza, che alla data del 1° luglio 1970 si trovavano in servizio senza soluzione di continuità quali richiamati per speciali esigenze — ha trovato applicazione soltanto per la Marina, in quanto a quella data solo nella predetta Forza armata vi erano in servizio sottufficiali nelle cennate condizioni. Nessuno di essi è stato escluso dal conferimento della qualifica di scelto.

*Il Ministro della difesa*

ANDREOTTI

3 ottobre 1974

RUSSO Arcangelo. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) se corrisponda a verità che gli Uffici del registro, a seguito dell'entrata in vigore del decreto delegato 29 settembre 1973, numero 601, in attuazione della legge-delega per la riforma tributaria, esigono l'applicazione delle imposte di bollo e di registro per le cause di lavoro, sostenendo che debbono ritenersi abrogate le norme relative alle esenzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

b) se non ritenga di intervenire nel comunicare ai predetti Uffici l'esatta interpretazione da dare alle disposizioni dei decreti delegati, circa le agevolazioni tributarie, sia per l'imposta di bollo che per quella di registro, agevolazioni precedentemente vigenti per le cause di lavoro e rese ancora più ampie dalla citata legge di modifica del processo del lavoro;

c) in subordine, nel caso di opposta interpretazione, se non ritenga opportuno pro-

muovere la presentazione di apposito disegno di legge che elimini le incertezze e le difficoltà di applicazione venutesi a determinare.

(4 - 2819)

RISPOSTA. — La questione segnalata dalla signoria vostra onorevole è da ritenersi superata positivamente dalla legge 14 agosto 1974, n. 379.

Infatti, con l'articolo unico del provvedimento ora citato sono stati risolti integralmente i problemi interpretativi circa l'applicabilità delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie di lavoro, stabilendosi, con interpretazioni autentica, che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 533.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

25 settembre 1974

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, nell'attuale congiuntura, la Tesoreria dello Stato ha particolare necessità di incamerare la maggiore quantità di liquidità monetaria in tempo ristretto;

considerato che il gettito proveniente dalla vendita dei prodotti petroliferi rappresenta una massa particolarmente considerevole e realizzabile *ad horas*;

rilevato che, dal momento in cui i prodotti in parola vengono esitati dalle raffinerie ed immediatamente pagati dai dettaglianti al momento nel quale lo Stato incassa il corrispettivo dell'aliquota fiscale del relativo prezzo, intercorre un notevole lasso di tempo, peraltro oggetto di accese polemiche negli ultimi tempi,

l'interrogante chiede di conoscere se non ritengano opportuno e necessario disporre che i dettaglianti di carburanti paghino alle società fornitrici solo il corrispettivo del prezzo dei carburanti medesimi, versando,

contestualmente, direttamente a favore dello Stato, l'aliquota fiscale mediante pagamento in conto corrente postale o altra modalità, previa apposita annotazione sul registro di obbligo per l'UTIF.

(4 - 3446)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non sembra di poter condividere il pensiero della signoria vostra onorevole nei termini della impostazione che viene data al problema del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

All'uopo va considerato che la legge istitutiva del cennato tributo identifica nel fabbricante il soggetto passivo dell'imposta, trattandosi di gravame che colpisce la merce nella fase della produzione, determinandone il debito fiscale all'atto della estrazione.

Spostare a valle tale momento impositivo significherebbe creare seri problemi organizzativi di assai dubbia utilità e pesanti implicazioni anche tecniche, che occorre invece evitare. Ciò in quanto verrebbero innanzitutto a snaturarsi l'essenza ed i congegni inerenti al particolare tributo, la cui esazione, inoltre, non potrebbe essere efficacemente assicurata, ed i controlli stessi diverrebbero inefficienti ed oltremodo dispendiosi, ove si dovesse procedere nel senso ipotizzato dal documento in esame.

Lo spirito che affiora dall'insieme della interrogazione è senza dubbio apprezzabile, ma a questo proposito va fatto presente che il problema del pagamento differito dei prodotti petroliferi è stato affrontato e risolto recentemente dal Parlamento in sede di esame del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, riducendo nel massimo a 90 giorni complessivi il periodo della dilazione ed elevando al 15,32 per cento il saggio d'interesse sui versamenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto su citato.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

25 settembre 1974